

TARI 2023

RIDUZIONI - ESENZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(artt. 10-23-25 del Regolamento Comunale TARI)

1. **locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente**, per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o a seguito di presentazione di segnalazione presentata dal titolare/soggetto passivo agli Uffici competenti (S.C.I.A.) – riduzione del 30% ed applicazione della tariffa corrispondente alla categoria di attività esercitata;
2. **locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte**, dotate di arredamento o anche solo di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas, **a disposizione del soggetto passivo a qualsiasi titolo, sebbene non utilizzato** per revoca degli atti abilitativi o in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta, senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - riduzione del 30% ed applicazione della tariffa relativa alla categoria di attività “3 – Autorimesse e magazzini senza vendita”.
3. **esenzione delle superfici ove si producono rifiuti speciali** al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, o residui di lavorazione qualora gli stessi siano riutilizzati nello stesso ciclo produttivo, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari controfirmati contratti di smaltimento, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
4. **riduzione forfettaria, in base alla tipologia di attività esercitata**, delle superfici, non altrimenti individuabili, **ove si producono in modo promiscuo rifiuti speciali e urbani**, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari controfirmati contratti di smaltimento, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
5. **riduzione del tributo nella sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo**, nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sino ad un massimo del 60% della tariffa dovuta per la corrispondente categoria di utenza e sarà applicata proporzionalmente a condizione che la quantità di rifiuti, ad eccezione degli imballaggi terziari, per legge non assimilati ai rifiuti urbani, recuperati abbia un valore minimo pari al 10% della produzione di rifiuti calcolata mediante applicazione del coefficiente *Kd* moltiplicato per la relativa superficie dichiarata dal contribuente. Tale riduzione sarà applicata a consuntivo, in compensazione sul tributo dovuto per l'anno seguente, sulla base di n. 3 scaglioni (10-30-60%) con approssimazione allo scaglione superiore);
6. riduzione del 10% (solo quota variabile) per le **ditte produttrici o distributrici di beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono le eccedenze ad associazioni assistenziali** o di volontariato (anche per alimentazione animale), dietro presentazione di apposita documentazione;
7. riduzione del 30% ai **gestori di pubblici esercizi che rinunciano espressamente all'utilizzo di slot machine, videolottery** o altri apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali;
8. **esenzione parte variabile della tariffa per opzione di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti** – tutte le indicazioni all'art. 24-bis del nuovo Regolamento Comunale.

La domanda o il rinnovo dell'esenzione e/o riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo casi particolari di cui agli artt. 24-bis e 25 del Regolamento Comunale TARI, allegando la documentazione richiesta e riferita allo smaltimento o avvio al recupero effettuato nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta. In assenza della predetta documentazione, l'agevolazione eventualmente concessa per gli anni precedenti viene revocata.

L'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, e decorre dall'anno successivo. Con tale opzione, l'utente non domestico si impegna a non conferire rifiuti urbani al servizio pubblico, anche senza accesso al cento di raccolta per n. 2 anni.